

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
E COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO B DEL COMPLESSO
"EX-CIVIS", UBICATO NEL PARCO DEL FORO ITALICO DI
ROMA, PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI.**

R.A.149/22/PA

CIG: 936946571C

CUP: J89F22035300001

ART. 1 - PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra la "Stazione Appaltante" ed i soggetti affidatari di lavori pubblici. Si precisa che:

- con il termine "Stazione Appaltante" va inteso la Sport e salute S.p.A. ;
- con il termine "Affidatario" va intesa l'impresa aggiudicataria dell'appalto.

Si precisa inoltre che i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, e con particolare riferimento, che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., di seguito denominato "Codice";
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"), limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio, non abrogati dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabili, di seguito denominato "Regolamento";
- il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato "Capitolato Generale" - per quanto non abrogato;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"), tra cui in particolare le norme relative alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" in ordine alle modalità di pagamento e relativi adempimenti riguardanti l'appaltatore, il/i subappaltatore/i e il/i subcontraente/i;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione di quanto riportato nel corrispondente **articolo 2 dell' Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale**, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite.

Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le indicazioni del presente capitolato e dell'Allegato Integrativo, gli eventuali allegati quali elaborati grafici e eventuali specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori oggetto del presente appalto, i costi per la sicurezza e la procedura ex Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono specificati nel corrispondente **Articolo 3 dell'Allegato Integrativo**, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.

Il Corrispettivo si riferisce all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e comprende e compensa ogni attività e/o spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione dei lavori e per l'adempimento degli obblighi oggetto del Contratto, secondo le modalità nel medesimo stabilite, in relazione allo scopo ed alla funzione cui è destinato e nel rispetto del Contratto nonché delle prescrizioni di leggi, regolamenti ed altri atti normativi vigenti pro tempore.

Art. 4 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie di lavoro ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento, risultano riassunti nel prospetto riportato nel corrispondente **articolo 4 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale**.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Per i lavori a corpo, la contabilizzazione è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo quanto previsto negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa nonché per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. In altri termini, l'Appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, per la completa realizzazione sia di quanto indicato nei disegni e nella descrizione dei lavori, sia di quanto non espressamente indicato ma comunque necessario alla perfetta esecuzione dei lavori secondo "la regola dell'arte". Pertanto si intendono inclusi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste comunque necessarie per dare il lavoro completamente compiuto nonché tutte le attività connesse ed accessorie quali – in via esemplificativa e non esaustiva - la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio eventualmente necessari, dei piani e programmi di intervento, misure, rilievi ed ogni attività di supporto alla Direzione Lavori, l'allacciamento di tutte le utenze necessarie all'esercizio del cantiere, l'espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie all'esercizio dello stesso e, in ogni caso, tutto quanto utile o necessario all'esecuzione per dare regolarmente compiuto il lavoro. È da intendersi incluso nell'Appalto ogni onere e adempimento in materia di sicurezza come definiti dalle norme vigenti in materia

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta, in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
- b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc

Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura,, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quanto altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata.. Detti disegni contabili – costituenti i disegni dell'opera as built -, da predisporre su supporto digitale e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno dall'Appaltatore consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica sulla base delle misurazioni effettuate in contraddittorio durante l'esecuzione dei lavori. Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che i lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori

I lavori da compensare "a corpo" saranno controllati e contabilizzati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contratto di Appalto, al fine di verificare la corrispondenza tra le opere eseguite e quelle progettate. La loro liquidazione verrà effettuata a percentuale di avanzamento di opere compiute secondo lo schema prestabilito contrattualmente

Eventuali lavori a misura

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e previsti negli atti della perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 5 - DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dalla descrizione dei lavori, nonché dagli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche eventualmente allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto eventualmente specificato, all'atto esecutivo, dal direttore dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.

5.1. MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

I contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 149 in combinato disposto con l'art.106 del D.Lgs.50/2016 e nei casi previsti dall'art. 8 del D.M. 49/2018.

Ai sensi dell'art.149, comma 1, del D.Lgs.50/2016, applicabile agli interventi sui beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.149, comma 2, del D.Lgs.50/2016, sono ammesse, nel limite del 20% in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento. I contratti di appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
- b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per Sport e salute S.p.A. notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

fermo restando che il contratto potrà essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non superi il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 dell'art. 106. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

- c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per Sport e salute S.p.A., ivi comprese l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. In tali casi, le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di **varianti in corso d'opera**.
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
 - 3) le varianti non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui Sport e salute S.p.A. inizialmente aggiudicato l'appalto, a causa di una delle seguenti circostanze:
- a) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 106;
 - b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;
 - c) nel caso in cui Sport e salute S.p.A. si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
- e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106.

La soglia di importo per consentire modifiche non sostanziali è riportata nel corrispondente **art. 5 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale**.

Una modifica di un contratto durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lett. e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2 dell'art. 106 del Codice, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. se un nuovo contraente sostituisce quello cui Sport e salute S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d) dell'art. 106.

I contratti possono parimenti essere modificati come previsto dall'art 106, comma 2, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori

- a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice;
- b) il 15% del valore iniziale del contratto, in caso di contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice e al 15% del valore iniziale del contratto.

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla Sport e salute S.p.A. in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2, dell'art. 106. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7 dell'art. 106, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, ai sensi del comma 3.

Come previsto dal comma 6, per modifiche delle disposizioni di un contratto durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, è richiesta una nuova procedura d'appalto.

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga, ex comma 11, art. 106 del Codice. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Sport e salute S.p.A..

Ai sensi del comma 12, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Sport e salute può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal precedente comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 49/2018, ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Nel caso in cui Sport e salute S.p.A. disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. 49/2018; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo.

L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione dei lavori, nella misura strettamente indispensabile

Nessuna modificazione ai Lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa del Contraente, il quale, in caso di violazione del divieto, si obbliga, salva diversa valutazione della Committente, a ridurre in pristino, a sua cura e spese, il risultato dei lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso il Contraente potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi, ancorché accettati dalla Committente.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro

trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12.

Art. 6 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO - ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dalle Tariffe di riferimento richiamate nel corrispondente **articolo 6 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale** e comprendono:

- a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.

I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto. Per i lavori di cui al presente appalto, si applica il prezzo chiuso

Art. 7 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori non prevedibili in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base degli Elenchi Prezzi utilizzati o dei prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato.

L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Sport e salute, prima dell'esecuzione dei lavori previsti.

L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.

L'importo di eventuali mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa. I lavori in economia contemplati nel contratto non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 8 - NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 49/2018, le eventuali variazioni contrattuali sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice, ove esistenti;
- b) raggugiandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta sulla base dei seguenti criteri:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'appaltatore.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati e approvati, Sport e salute può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati, come previsto dall'art 8 comma 6 del DM 49/2018.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il Direttore dei Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente

Art. 9 - CONDIZIONI DELL'APPALTO

Tutte le modalità di esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per la propria competenza.

Le approvazioni da parte dei soggetti preposti, i controlli sui servizi erogati e sui lavori svolti e le prescrizioni che saranno date durante l'esecuzione dei lavori, le verifiche e i collaudi dei materiali da costruzione, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione dei servizi e del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità nell'erogazione dei servizi richiesti e quale esecutore dei lavori sia nei particolari che nell'insieme.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.

In particolare l'Appaltatore dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alla viabilità esistente per l'accesso al cantiere, alle cave di prestito e alle discariche, nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere

in esercizio, con propri interventi di surrogazione, tutte le opere ed i sottoservizi che potranno essere perturbate dai lavori relativi alle opere in progetto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto s'intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Con l'accettazione del presente Capitolato, l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza in ogni particolare di norme legislative, decreti ministeriali, regolamenti, norme di accettazione di materiali, ecc., che vengono citate nel presente Capitolato o di uso corrente per l'applicazione della regola dell'arte e di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le norme e i migliori sistemi costruttivi.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia l'eventuale contestazione o l'eventuale riserva che egli iscriva negli atti contabili.

All'Appaltatore viene conferita la responsabilità totale e finale del lavoro in ogni sua parte.

L'Appaltatore avrà in generale disponibilità esclusiva delle aree consegnate fermo restando la facoltà del Committente di accedere alle aree, anche per tramite di altri soggetti incaricati dallo stesso e fermo restando il necessario coordinamento operativo ed in materia di sicurezza. Si precisa inoltre che, sebbene le aree di lavoro siano consegnate all'Appaltatore, la Direzione Lavori potrà imporre in qualsiasi momento e per qualsiasi area, l'esecuzione dei lavori anche per sub-lotti e/o fasi successive di esecuzione e completamento, al fine di minimizzare od escludere interferenze con altre attività senza che l'Appaltatore possa mai eccepire che le lavorazioni eseguite in questo modo richiedano compensi integrativi.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano la natura delle opere da eseguire;
- b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti a discarica;
- c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
- d) di osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono in particolare al D. Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza Sport e salute S.p.A. da ogni responsabilità in merito;
- e) di assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza per le attività previste oggetto del presente appalto a ciascun lavoratore ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
- f) di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'Allegato XVII (punto 1 per le Imprese Esecutrici e per le Imprese Affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature e punto 2 per i Lavoratori Autonomi) al D. Lgs. 81/08.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i requisiti di idoneità previsti dalle norme vigenti, la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo. Analoghe garanzie la stazione appaltante dovrà garantire per eventuali subappaltatori.

Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sport e salute può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Sport e salute ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Sport e salute può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Sport e salute, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Sport e salute.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DA RISCHI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore, deve stipulare, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a proprie cure e spese una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore all'importo del contratto.

L'appaltatore, altresì, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato alla Committente e/o a terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se materialmente eseguite da terzi. A tal fine, la polizza di cui sopra deve assicurare altresì la Committente dal rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per un somma assicurata (massimale /sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere, e comunque con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro.

Per l'appalto in questione il massimale richiesto per le suddette polizze è meglio specificato **articolo 11 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.**

La polizza tiene indenne la Sport e Salute, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'Appaltatore medesimo possa arrecare alla CONI Servizi, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Inoltre la polizza deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti della Sport e salute Spa a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

Qualora l'Appaltatore fosse già provvisto di un'ideale polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente punto, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori.

Le coperture assicurative sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi vigenti. Pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio per le franchigie di polizza e per danni verificatisi che dovessero superare i massimali previsti in dette polizze e/o per quelli che, per qualsiasi ragione, non dovessero essere risarciti dalle Compagnie Assicuratrici, manlevando la Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei lavori nonché successivamente in dipendenza degli stessi

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Sport e salute da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

In caso di riunioni di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del Codice e secondo quanto disposto dall'art. 103 comma 10, del Codice, le fidejussioni/polizze di cui al presente capitolato speciale dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le mandanti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese, e con la responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 48, co. 5, secondo periodo, del Codice, ferma restando la responsabilità solidale capo alla capogruppo.

Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto sarà risolto di diritto.

Art. 12 - GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, C.C. (art. 102, comma 4, del Codice).

Dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di garanzia. L'Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di due anni (art. 1667 C.C.) dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati.

Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal beneficiario prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (art. 102, c. 5, del Codice).

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Sport e salute SpA al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) nei confronti della Sport e salute, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Sport e salute.

Ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., qualora nei due anni dall'emissione del certificato collaudo dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla Sport e salute di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

La sorveglianza esercitata dalla D.L. non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite.

Art. 13 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni di cui all'art.105 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla Sport e salute, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla Sport e salute eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Sport e salute purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso Sport e salute almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso Sport e salute, l'affidatario trasmette, altresì :

- ✓ l'attestazione SOA del subappaltatore, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione idonei all'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, oppure, per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro, documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento
- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84.
- ✓ la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio

Ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore in ogni caso solleva la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'articolo 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Sport e salute prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Sport e salute acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempimento contributivo risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'aggiudicatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Per tutti i subappalti autorizzati per i quali i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore, lo stesso dovrà trasmettere alla Sport e salute, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Sport e Salute corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Se l'Appaltatore non provvede agli adempimenti di cui sopra, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che perdura l'inadempimento.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili tra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, con la stipula del Contratto è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di Contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati;
- all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione Lavori, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, allo stesso tempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante

Sport e Salute può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui sopra, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo c., del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b) del DL n. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario è tenuto a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Sport e salute provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Sport e salute sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nei contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, l'impresa subappaltatrice dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), e sarà tenuta a dare immediata comunicazione alla Sport e salute SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 14 - CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, l'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che il contratto è divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Sport e salute ne chieda l'esecuzione anticipata nei modi e alle condizioni previste dal comma 8 dello stesso art. 32

La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, deve avvenire non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto, previa convocazione dell'esecutore nel rispetto dell'art. 5, comma 1, del D.M. 49/2018,.

Il direttore dei lavori comunica all'aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Sport e salute.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere a Sport e salute S.p.A. prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 49/2018, qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, Sport e salute S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare per la consegna un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto Sport e salute S.p.A. risolve il contratto ed incamera la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Sport e salute, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 49/2018. .

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a € 258.000,00+IVA;
- b) 0,50% per la parte eccedente fino ad € 1.549.00,00+IVA;
- c) 0,20% per la parte eccedente i € 1.549.00,00+IVA

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al precedente capoverso.

La facoltà della Sport e salute di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le predette conseguenze, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Sport e salute per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni, come previsto dall'art 5, comma 6, del DM 49/2018. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del richiamato D.M..

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti;
- b) accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- c) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- d) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora la consegna sia eseguita subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori può essere fatta in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle differenze riscontrate. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione.

Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 190 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e s.m.i.

Art. 15 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il Contraente dovrà eseguire i Lavori nel rispetto del Termine di Ultimazione dei Lavori e, più in generale, della tempistica prevista dal Cronoprogramma.

L'Appaltatore, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori sottoscritto, dovrà presentare al Committente il proprio programma di esecuzione dei Lavori ("**Programma dei Lavori**") coerente con quanto offerto in sede di partecipazione alla gara ed elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa

Tale programma Esecutivo dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; lo stesso dovrà altresì dare evidenza delle risorse umane e tecnologiche utilizzate.

Tale programma esecutivo redatto dall'Appaltatore deve essere approvato dalla direzione lavori, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Fermo quanto sopra, la Committente potrà richiedere in qualunque momento, in relazione alle esigenze operative della stessa, modifiche e perfezionamenti del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori che il Contraente è obbligato a predisporre e a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori, senza che ciò possa determinare motivo di richiesta di maggiori compensi.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del Codice.

L'appaltatore dovrà provvedere, entro 10 giorni dalla data di consegna, all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori.

In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma ove previsto, e secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.

ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 e ss. del Codice, il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Sono competenze del direttore dei lavori:

- l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
- la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- la verifica del programma di manutenzione;
- la predisposizione dei documenti contabili;
- la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
- verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori, ove previsto;
- assistenza alle operazioni di collaudo;
- effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle

eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Per ciò che attiene alle disposizioni e agli ordini di servizio il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento.

L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 17 - CONTESTAZIONI - RISERVE

L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 49 del 7 marzo 2018, a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare sviluppo dei lavori

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarsi, fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, acquisita la relazione riservata, può richiedere al Collegio consultivo tecnico costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, di esaminare le riserve e di formulare una proposta entro i successivi novanta giorni. Qualora il RUP non richieda l'intervento del Collegio consultivo tecnico, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Sport e salute Spa la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Sport e salute dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

Ai sensi del comma 2 del precedente art. 205, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'art.14, comma 1, lett. e), D.M. n. 49/2018, all'atto della firma del conto finale, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Per quanto non qui previsto, si rimanda alle disposizioni di cui al DM 49/2018 e D.P.R. 207/2010 per le parti non confliggenti.

Art. 18 - SOSPENSIONE

Fermo restando che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto, in conformità alle prescrizioni - applicabili ai contratti di importo superiore alla soglia comunitaria - di cui all'art. 5 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021, in deroga all'art.107 del D.Lgs.50/2016, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori, anche se già iniziati, può avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni:

- a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19;
- c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione è in ogni caso disposta dal responsabile del procedimento.

Nelle ipotesi previste dal comma 1, lettera a), la Stazione Appaltante provvede ai sensi del comma 4 del richiamato art. 5 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 (risoluzione del contratto previo parere del collegio consultivo tecnico).

Nelle ipotesi previste dalle lettere b) e d) il Responsabile del procedimento provvede alla sospensione, la comunica al Collegio consultivo tecnico e la Stazione appaltante, entro i successivi 15 giorni, invia la proposta di prosecuzione dei lavori al Collegio. Su parere del Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito in legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 31.05.2021, n. 77 convertito in legge n. 108/2021, il Responsabile del procedimento autorizza, nei successivi dieci giorni, la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi previste dalla lettera c), il Collegio consultivo tecnico, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori ovvero della causa che potrebbe determinarla, adotta una determinazione con cui accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica alla Stazione Appaltante, che provvede nei successivi cinque giorni, le modalità, tra quelle indicate al comma 4 dell'articolo 5 del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte.

Ai sensi del comma 4 dell'art 5 del D.L. 76/2020, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la Stazione Appaltante, previo parere del Collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del Codice la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede per la esecuzione dei restanti lavori, secondo una delle seguenti alternative modalità:

- a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

- c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

La risoluzione del contratto di appalto, e la scelta tra le opzioni rappresentate nel suddetto comma 4 per la prosecuzione dei restanti lavori, è ammissibile anche in caso di ritardo dell'avvio o dell'esecuzione dei lavori, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1 dell'art 5 del D.L. 76/2020, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell'opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 5 del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, salvi i casi di sospensione di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera.

Su determinazione del Collegio consultivo tecnico, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione della ripresa dei lavori disposta dal Responsabile del procedimento, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile del procedimento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori e il Responsabile del procedimento non ne abbia disposto la ripresa, l'Appaltatore può diffidare il Responsabile del procedimento a dare le opportune indicazioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggior durata della sospensione.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo.

La Stazione appaltante non corrisponderà alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni dovessero essere sospese per cause non imputabili alla Stazione appaltante stessa.

Art. 19 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, è indicato nel corrispondente **Articolo 19 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.**

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo

L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla Sport e salute SpA una penale pecuniaria, come indicato nel **successivo articolo 36** del presente Capitolato speciale.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto a mezzo PEC al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Sport e salute S.p.A., non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Sport e salute S.p.A. ha facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui al successivo art. 36.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, DPR 207/2010 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Art. 20 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Conformemente all'art.12, comma 1, del DM. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione,.

Il certificato di ultimazione può comunque prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto della Sport e salute S.p.A. alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Sport e salute. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal successivo articolo 36, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Sport e salute.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori. Per gli oneri che ne derivassero l'Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori.

In tale periodo l'Appaltatore dovrà garantire non solo i singoli componenti in quanto tali, ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

Art. 21 - PROROGHE

Ai sensi dell'art. 107, comma 5 e 6 del Codice, l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Sport e salute.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Sport e salute, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 22 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto saranno indicati dalla Direzione Lavori, prima dell'inizio degli stessi, sulla base dell'entità dell'opera appaltata e delle ragioni tecnico amministrative previste dal contratto.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.M. 49/2018 e s.m.i. Titolo II – Capo IV. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 14 del richiamato D.M. 49/2018, cui espressamente si rinvia i., documenti amministrativi contabili, sono:

- a) il giornale dei lavori ;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste
- c) le liste settimanali ;
- d) il registro di contabilità ;
- e) il sommario del registro di contabilità ;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto
- h) il conto finale e la relativa relazione

Art. 23 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. e) del D.M. n.49/2018, il conto finale dei lavori, è compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Responsabile del Procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e deve essere sottoscritto dall'esecutore.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta giorni), redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 5), del D.M. n.49/2018, al conto finale il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

- a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- j) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;
- k) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
- l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Prima di procedere alla redazione del Conto finale, e all'erogazione del saldo, la Stazione Appaltante procede alla richiesta dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera utilizzata per la realizzazione dei lavori edili di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento sia alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto che a quelle dei lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori stessi, in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25/06/2021. La verifica di congruità è eseguita dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente confrontando i dati delle denunce mensili dichiarati dall'Appaltatore e dagli altri soggetti esecutori presenti in cantiere, e gli indici minimi di congruità riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

In caso di esito negativo della verifica si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del suddetto Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.143 del 25/06/2021.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, verrà corrisposta sulla base del certificato di pagamento che il Responsabile del Procedimento emetterà entro 7 giorni naturali e consecutivi dall'emissione del Certificato di Collaudo o del certificato di regolare esecuzione e verrà pagata, previa emissione della relativa fattura, e previa acquisizione della garanzia di cui all'art. 103, comma 6, del Codice e, nel caso di lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 103, comma 8, del Codice, entro il termine di 60 giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, il Contraente risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 24 - PAGAMENTI

Il pagamento del Corrispettivo avverrà in base a rate di acconto corrisposte per Stadi di Avanzamento Lavori che verranno emessi dal Direttore dei Lavori ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50%, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a quello fissato all'**Articolo 24 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale**, fermo

restando che l'ultimo SAL, corrispondente al conto finale, sarà liquidato nella misura risultante dalla contabilità finale.

Le rilevazioni dell'avanzamento dei Lavori saranno effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, fermo restando che non saranno inserite in contabilità lavori o parti di essi non accettati per qualsiasi ragioni dal Direttore dei Lavori; le misure prese in contraddittorio verranno riportate nei Libretti di Misura nonché sul Registro di Contabilità in conformità a quanto previsto nel D.M 7 marzo 2018, n. 49.

La contabilizzazione degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente, in occasione della emissione di ogni Stato di Avanzamento lavori, in percentuale sui Lavori contabilizzati

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

Contestualmente alla emissione del SAL o comunque non oltre un termine di 7 (sette) giorni dall'adozione del medesimo, il Responsabile del Procedimento, previa verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve contenere l'esplicito riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per il recupero dell'anticipazione, comprensiva degli interessi legali sulle somme restituite decorrenti dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'art. 113 (commi da 1-bis a 1-septies), del Codice, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui sopra ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Responsabile del procedimento, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. L'emissione della fattura potrà essere effettuata al momento dell'adozione del SAL e non è subordinata all'emissione del Certificato di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori non comporta accettazione dei lavori stessi, né vincola il Committente in ordine alla quantità e qualità dei Lavori eseguiti. Il Committente potrà in qualsiasi momento rivedere e correggere la contabilità dei Lavori. Fino all'approvazione del Collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Committente pertanto i pagamenti delle rate in acconto non comportano in alcun modo accettazione dei Lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Il Registro di Contabilità deve essere sottoscritto dall'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti o non si presenti a firmare il Registro di Contabilità, il Direttore dei Lavori lo inviterà a firmare entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi ed ove persista l'astensione o il rifiuto ne farà menzione nello stesso Registro. Nel caso in cui il Contraente non abbia firmato il Registro di Contabilità nel termine di cui sopra, si avranno per accettati i fatti registrati e il Contraente decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve e le domande che ad essi si riferiscono.

La firma del Registro di Contabilità senza riserva comporta che l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo le doglianze relative alle cifre contabilizzate nonché ai fatti e circostanze verificatesi nel periodo cui la contabilizzazione si riferisce.

Ove l'Appaltatore abbia firmato con riserva dovrà, nel termine di 15 giorni, esplicitare le riserve stesse secondo quanto previsto al precedente art. 17. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di Contabilità nel termine sopra indicato si avranno per accettati i fatti registrati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve e le domande che ad essi si riferiscono.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore economico deve impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, soltanto dopo l'emissione da parte di Sport e Salute, dell'ordine di acquisto (ODA).

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque (45) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della Sport e salute del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La Sport e salute, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice, provvederà all'acquisizione d'ufficio del (DURC) in corso di validità per accertare la regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore per ogni pagamento da effettuare a favore dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98/2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo o regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

Ai sensi art. 30 comma 5 del Codice e dell'articolo 31, comma 3, della Legge n. 98/2013, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, la Sport e salute trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al suddetto personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Sport e salute paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

All'appaltatore è corrisposta un'anticipazione pari al 20% (ventipercento) del Corrispettivo, incrementabile fino al 30%, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice. e dall'art 13 comma.1 del D.L. 183/2020. Tale anticipazione verrà recuperata progressivamente nel corso dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 ovvero da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai

quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 25 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

Il corrispettivo dovuto rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, il Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi, in applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. a) del D.L. 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La revisione potrà essere richiesta qualora, in corso di esecuzione, si sia verificata una variazione nel valore dei predetti lavori che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo di contratto in misura non inferiore al cinque per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5%.

Sono escluse dall'adeguamento dei prezzi le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Committente ed il Fornitore sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezziari aggiornati di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, di quelli previsti dal comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022.

La revisione dei prezzi si applicherà alle sole prestazioni successive alla data di riconoscimento dell'adeguamento, e non avrà alcun effetto sulle prestazioni già eseguite.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

A pena di decadenza, il Fornitore presenterà al Committente l'istanza di adeguamento, entro sessanta giorni, dall'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 e, in ogni caso, entro e non oltre il 15 ottobre 2022, esclusivamente per le prestazioni eseguite nel rispetto dei termini contrattuali. Il Direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni dei prezzi, rispetto a quelli documentati dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto.

Art. 26 - PSC, POS ED ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

Ai sensi del Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. al presente Capitolato Speciale di Appalto è allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) comprensivo del dettaglio dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Come indicato all'art. 100 del medesimo decreto il PSC è redatto dal Coordinatore in fase di progettazione (CSP) secondo i contenuti indicati nell'Allegato XV al D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, in accordo con CSE, e con le esigenze relative all'attività programmata nell'impianto/immobile e con il benessere del Responsabile della Sicurezza dell'impresa ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell'impresa relativo ai lavori oggetto del presente Capitolato con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dalla Sport e salute e fornirne copia al Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) e alla Sport e salute S.p.A., ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto in attuazione degli obblighi in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento. Il CSE verifica che i contenuti del POS di ciascuna Impresa siano coerenti con il PSC e solo dopo esito positivo di tale verifica, effettuata tempestivamente ed entro 15 giorni dalla trasmissione, le Imprese/Lavoratori Autonomi possono entrare in cantiere e dare inizio allo svolgimento delle proprie attività.

In caso di subappalto la verifica sul POS è effettuata dall'Impresa Affidataria la quale, previo accertamento della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE per le verifiche di cui sopra.

Nel caso di lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla impresa appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di coordinamento, previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, verrà svolto dalla Sport e salute S.p.A. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18/3/96 l'impresa aggiudicataria dovrà fare riferimento oltre che al piano di sicurezza e coordinamento anche al Titolare/Gestore della manifestazione sportiva, ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

La D.L. e il CSE, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Impresa Appaltatrice redige e consegna alla Sport e salute:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza senza modifica o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- b) il Piano Operativo di Sicurezza proprio e delle eventuali ditte terze, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, lettera g), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Tali Piani specificeranno le procedure, le tecniche, i mezzi e gli uomini che il Contraente e gli eventuali terzi contraenti, fornitori o lavoratori autonomi dovranno utilizzare, comprenderà l'analisi e la valutazione dei rischi e l'attuazione dei controlli delle suddette procedure

L'ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

Il CSE, in funzione dell'andamento delle attività di cantiere provvede a promuovere la cooperazione ed il coordinamento tramite la convocazione di riunioni. Al termine di ciascuna riunione il CSE redige il verbale e provvede a farlo sottoscrivere a tutti i presenti.

I verbali delle riunioni di coordinamento sono conservati a cura di CSE presso il cantiere o altro luogo idoneo individuato e comunicato dallo stesso.

In caso di inosservanza delle misure prescritte nel PSC, negli approfondimenti predisposti dalla Committente o dal CSP o dal CSE o nei Piani operativi di sicurezza, accertata e notificata all'appaltatore mediante comunicazione scritte, i Lavori potranno essere sospesi fino all'eliminazione dell'irregolarità rilevata, senza che il Contraente possa avanzare alcuna pretesa in ordine al riconoscimento di maggiori termini e/o oneri comunque denominati e fermo restando il risarcimento del danno che ne dovesse eventualmente derivare alla Committente.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore e i suoi eventuali terzi contraenti sono tenuti a provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento dei Lavori avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e igiene sul lavoro, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, anche se emanata successivamente alla decorrenza del Contratto. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'appaltatore o sugli eventuali suoi terzi contraenti, restandone sollevata la Committente, nonché il personale a qualsiasi titolo incaricato di svolgere le funzioni di controllo e vigilanza in corso di esecuzione.

L'appaltatore dichiara di manlevare integralmente la Committente tenendo a proprio esclusivo carico tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali controversie, responsabilità e pretese connesse alla eventuale inosservanza della normativa in materia di sicurezza da parte dei dipendenti o degli eventuali terzi contraenti del Contraente

Art. 27 - ONERI VARI DELL'APPALTATORE

Oltre agli altri oneri di cui all'art. 5 del Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, dal Regolamento di attuazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, ed agli altri obblighi indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a

carico dell'Appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e obblighi, compresi nell'importo contrattuale:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
- l'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal piano di Sicurezza e di Coordinamento, comprese le eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché di tutte le eventuali prescrizioni integrative degli Organi Vigilanti (Questura; Prefettura; VV.F.; Comune);
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione, in particolare dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni della D.L. in ordine alla protezione delle opere e dei materiali presenti;
- le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
- la pulizia delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere con particolare riguardo ai giorni delle manifestazioni;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, con le relative spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, e l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente;
- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- il compenso per il proprio rappresentante;
- il compenso per i direttori tecnici del cantiere;
- la nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
- la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna anche durante le manifestazioni sportive e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
- le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei materiali presenti, il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti;
- la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- prestazione delle garanzie: tutti i materiali, saranno coperti dalla garanzia d'uso, che avrà decorrenza dalla data di ultimazione della prestazione. Le garanzie si estendono anche dopo la conclusione dell'Appalto;
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, incluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi;
- le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla Sport e salute che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;

- le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Sport e salute, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- le spese di trasporto, viaggio e trasferta del personale addetto ai lavori;
- le spese per l'esecuzione delle prove di funzionamento e collaudi;
- il ripristino di ogni eventuale danno provocato dal proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni;
- l'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quello previsto per il trasporto allo scarico di materiali di risulta. In particolare, il materiale da smaltire dovrà essere trasportato presso appositi idonei impianti fissi di discarica abilitata ai sensi di legge per lo smaltimento di ciascuna categoria merceologica per ciascun tipo di rifiuto, come previsto dal D. Lgs 22/1997 e s.m.i. L'impresa affidataria dovrà altresì compilare i F.I.R. (formulari di identificazione rifiuto) per ogni carico effettuato, rilasciando copia degli avvenuti smaltimenti alla Sport e salute SpA.

Altresì sono inoltre a carico dell'appaltatore in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti oneri e prescrizioni:

- il rispetto dei tempi di consegna dei lavori e degli interventi;
- l'obbligo dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli;
- la piena responsabilità della condotta dei lavori e della direzione del cantiere.
- l'approntamento di un programma dei lavori da sottoporre alla Stazione Appaltante;
- il rispetto e l'applicazione integrale delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
- l'adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- l'obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'appaltatore sarà altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.
- l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.
- le spese previste senza diritto di rivalsa. In particolare, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Sport e salute. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- la spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24, ogni qualvolta richieste dalla D.L. e dal Rup, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.
- l'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'appalto sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della D.L. e del Rup, la circolazione degli automezzi dei cantieri di qualsiasi genere esistenti nella zona medesima nonché le esigenze dei lavori stradali oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi. Anche in tale evenienza, secondo le istruzioni della direzione lavori e del Rup, la circolazione stradale dovrà essere mantenuta anche a tratti o in tempi alterni su luoghi diversi e l'Appaltatore dovrà adottare, anche di propria iniziativa e tempestivamente,

tutte le cautele necessarie per lo svolgimento della circolazione veicolare e/o pedonale. Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo.

- gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche e private nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d'opera impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti.
- l'obbligo di apporre i cartelli di indicazione delle opere come da normativa vigente con eventuale allegato.
- l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto quali: impianto elettrico, impianto idro-sanitario, impianto di condizionamento, impianto antincendio e di allarme, disposizione dei locali, fondazioni, collettori, adduttrici, opere fognanti, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l'Appalto, ecc. Le planimetrie dovranno essere redatte anche su carta lucida e su supporto grafico computerizzato.
- la redazione dei certificati di conformità degli impianti realizzati, previsti dalla legge;
- le dichiarazioni e certificazioni di conformità e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente, comprese le garanzie dei macchinari installati
- ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei lavori, sarà a carico dell'Appaltatore completare e integrare le tavole di progetto esistenti con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature e delle linee che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati.
- le spese e gli oneri per provvedere, per tutta la durata dell'appalto ai lavori di dattilografia e/o videoscrittura ed alla fornitura di idonei supporti informatici, sia hardware che software, per la completa gestione dell'appalto, compatibili con quelli in uso alla Società Sport e salute S.p.A. (con relativa licenza d'uso), inclusi materiali di consumo e manutenzione.
- la redazione di progetti, relazioni e quant'altro necessario per la richiesta presso gli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni (ove previste) compreso il pagamento degli oneri relativi al rilascio delle autorizzazioni stesse;
- la consegna alla Sport e salute dei disegni, calcoli ecc. riguardanti i lavori eseguiti, sia in cartaceo che in supporto informatico.

Art. 28 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato dall'appaltatore all'esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero e qualifica, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori ove previsto.

L'impresa appaltatrice è tenuta all'osservanza delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, formazione, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali e assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della impresa avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 26 del presente Capitolato.

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa da cui risulti la denominazione della impresa di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà la propria tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le proprie generalità, il datore di lavoro, la data di assunzione, il Committente (se trattasi di lavoratore autonomo) e l'autorizzazione in caso di subappalto. Il personale che non sarà in possesso di detta tessera di riconoscimento non potrà accedere all'interno del cantiere.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolgono presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, sono obbligati ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del D.Lgs 50/2016.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore e gli altri soggetti indicati al precedente comma anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti si obbligano altresì a garantire, anche in caso di disdetta o scadenza dei contratti collettivi nazionali e territoriali, per tutta la durata dell'appalto, almeno il trattamento economico e normativo già in essere in base ai medesimi contratti collettivi.

Qualora, durante la fase di esecuzione del contratto, sopraggiunga il rinnovo dei contratti collettivi nazionali e territoriali, l'appaltatore si obbliga ad adeguare tempestivamente il trattamento economico e normativo goduto dai lavoratori operanti all'interno del cantiere alle sopravvenute condizioni contrattuali.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti, inoltre, sono tenuti al rispetto degli obblighi assicurativi e contributivi in favore dei lavoratori. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile (art.30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).

In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opererà, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva

In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore e dei cottimisti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera e nei limiti del credito maturato dall'impresa, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs.50/2016, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (art. 30, comma 6, del D.Lgs.50/2016).

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti sono, altresì, obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

Art. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI NELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.P.R. 380/01, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.91 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni per quanto concerne l'uso di specifici macchinari ed attrezzature di cantiere.

L'appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'aggiudicatario e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, ovvero l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Società Sport e salute S.p.A. e l'impresa, comunque inerenti il presente appalto ed i lavori da eseguire presso l'impianto sportivo/immobile, dovranno avvenire in lingua italiana.

L'impresa appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla direzione lavori ed al Rup incaricato, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di lavori, nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

L'impresa appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di lavori possa compromettere il buon andamento del lavoro stesso, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento all'uopo incaricato.

Qualora non ottempererà a quanto sopra, all'impresa stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di lavori in questione.

L'impresa appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità ed il numero del Preposto incaricato dalla Ditta. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'art.101 commi 3, 4 e 5 del Codice e gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

La Sport e salute S.p.A. non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

L'impresa appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o di propri dipendenti a persone e/o cose.

Salvo preventive prescrizioni l'impresa appaltatrice ha la facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale.

La D.L. potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo facoltà dell'impresa appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni o riserve nei modi prescritti.

Oltre alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato dovranno essere osservate anche le disposizioni emanate dal Ministero dei LL.PP. e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per le prove e l'accettazione materiali dei materiali impiegati.

- a) La Sport e salute S.p.A. è sollevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a prestazioni oggetto dell'appalto, restando esclusivamente l'impresa appaltatrice responsabile, anche verso terzi, per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel periodo di rapporto contrattuale.
- b) L'impresa appaltatrice dovrà effettuare periodicamente il monitoraggio dell'impianto sportivo/immobile per determinarne lo stato d'uso e di conservazione, nonché la presenza e la perduranza di tutti quei requisiti normativi che ne garantiscano l'effettiva agibilità ed il rispetto di ogni norma di legge vigente.
- c) Nel caso in cui l'impresa stessa verificasse l'insorgenza di anomalie presso i locali oggetto di esame, dovrà segnalarne tempestivamente la consistenza alla direzione lavori od al Rup incaricato, elencando tutti gli interventi necessari per la messa a norma e la messa in sicurezza di eventuali situazioni che possano generare stato di pericolo od inefficienza.
- d) Tutti i dati forniti dall'impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla privacy) e dei relativi obblighi di riservatezza.
- e) È fatto obbligo all' impresa aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Qualità dei materiali

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Contratto in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e dei componenti, anche relativamente ai sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato Speciale, negli elaborati grafici del Progetto e negli elaborati grafici dei progetti esecutivi e nella descrizione delle singole voci dei prezzi di riferimento.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 e al D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla DL, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Direzione Lavori i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori. Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura dell'Appaltatore non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali. La Direzione Lavori potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese. Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra scritto entro il termine prescritto dalla Direzione Lavori, questa potrà provvedere "in danno", addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita "in danno". Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il computo metrico sarà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali. La Direzione Lavori avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto a fornire nei termini previsti nel presente Capitolato e comunque almeno 10 giorni prima della data di conferimento in cantiere necessaria per il rispetto dei programmi temporali, tutte le schede, certificazioni e d'ogni altra documentazione di attestazione della qualità dei materiali utilizzati e della loro conformità alle prescrizioni di Capitolato.

Art. 30 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.

Lavorazioni in notturna o durante periodi festivi potranno essere richiesti nel caso sia necessario attuare procedure di sicurezza e/o interventi per lo sfasamento spaziale o temporale di eventuali lavorazioni interferenti presenti nelle sedi oggetto dell'appalto.

Art. 31 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI RITROVATI

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante, la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.

La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente capitolato.

Art. 32 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà di Sport e salute sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

All'**Articolo 32 dell'Allegato integrativo**, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l'appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento. Come previsto dall'art. 102, comma 2, del Codice e dall'art. 237 del D.P.R. 207/2010 è emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Come previsto dall'art.12, comma 1, D.M. n.49 del 7 marzo 2018 il certificato di ultimazione dei lavori potrà, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

ART. 33 - COLLAUDO

Le operazioni di collaudo, compresa l'emissione del relativo certificato, devono compiersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall'art. 102 del Codice e dagli artt. 215 e ss. del D.P.R. 207/2010, salvi i casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 102, comma 3.

Il certificato di collaudo, emesso non oltre il termine di sei mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute S.p.A. prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall'art. 229, comma 3, del DPR 207/2010 e dall'art. 102, comma 5, del Codice..

Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

All'Articolo 33 dell'Allegato integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l'appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

Ai sensi dell'art. 215 del DPR 207/2010, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia stata affidata al progettista oppure tramite procedura di affidamento ad altri professionisti;
- b) in caso di lavoro di particolare complessità di cui all'articolo 236 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- c) nel caso di intervento affidato tramite concessione di lavori o finanza di progetto nonché con dialogo competitivo o mediante locazione finanziaria;
- d) nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 59 del Codice;
- e) nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
- f) nei casi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti

dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale.

Ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo.

Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell'art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Sulla base del disposto dell'art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all'art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell'art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
- b) il giorno della visita di collaudo;
- c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

L'esecutore, a propria cura e spesa, ai sensi dell'art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

L'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, l'organo di collaudo, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'esecutore.

In caso di gravi discordanze tra contabilità e l'esecuzione, l'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Ai sensi dell'art. 227 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., qualora si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (lavori non collaudabili)

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224, comma 3, e pertanto sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, ai sensi dell'art. 228 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

Ultimate le operazioni di cui agli articoli che disciplinano le visite e le modalità del procedimento di collaudo (da art. 221 a art.228 del Regolamento Attuativo), l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere gli elementi di cui all'art. 229 comma 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 233 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

- a) i verbali di visita;
- b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
- c) il certificato di collaudo;
- d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

Ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Ai sensi dell'art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 235 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 34 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal capitolato generale e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i., di seguito denominato "Codice";
 - Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*), per la parte non abrogata dal D.Lgs 50/2016, se ed in quanto applicabile, di seguito denominato "Regolamento";
 - il D.M.19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato "Capitolato Generale" - per la parte non abrogata, se ed in quanto applicabile;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
 - Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, trattamenti retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali degli stessi, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
- f) delle Tariffe dei prezzi di riferimento richiamate nel corrispondente articolo 6 dell' Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale;
- g) delle eventuali specifiche tecnico amministrative indicate nell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei relativi lavori dovessero intervenire nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed agli impianti oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Sport e salute S.p.A. e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore solo responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all'atto dell' esecuzione.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 35 - PENALI

L'esecutore è soggetto a penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art.113-bis, comma 4, del Codice le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e salute.

Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora la impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

L'ammontare delle penali per ritardata esecuzione dei lavori, oltre il termine contrattuale, è specificato nel corrispondente **Articolo 35 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale.**

L'applicazione di penali del medesimo importo giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo.

La penale di cui alla lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi con le modalità stabilite dalla Sport e salute S.p.A..

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento e/o del DL, sentito l'organo di collaudo ove costituito.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali, così come gli importi provvisoriamente quantificati da Sport e salute S.p.A. a titolo di risarcimento danni, saranno dedotti da Sport e salute S.p.A. in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo e/o difforme esecuzione dell'appalto, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo.

Resta salva la facoltà di Sport e salute S.p.A., ai fini dell'incameramento di tali importi, di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'impresa non fornisca, nel termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti Sport e salute S.p.A. a causa dei ritardi.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, come previsto dall'art. 108, comma 4, del Codice.

All'articolo 35 dell'Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, sono stabilite anche le penali per parziale e/o totale inadempimento dell'offerta tecnica.

ART. 36 - CONTROLLI

La Sport e salute S.p.a. avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il Responsabile unico del procedimento verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 29 del presente Capitolato speciale, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, il Rup richiederà all'aggiudicatario, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e/o controdeduzioni.

Scaduto il termine fissato senza che l'appaltatore abbia presentato dette giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero le stesse siano state acquisite ma valutate negativamente, la Sport e salute SpA, su proposta del RUP, potrà disporre la risoluzione del contratto.

Art. 37 - RECESSO

In conformità all'art. 1671 del codice civile, e ai sensi dell'art. 109 del Codice, Sport e salute ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di almeno venti (20) giorni solari, decorsi i quali la Sport e salute prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Sport e salute a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del suddetto preavviso

Sport e salute può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Sport e salute nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs.159/2011 (Legge Antimafia), Sport e salute interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice, la Sport e salute ha facoltà di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Sport e salute; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto

- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

- a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i. in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice
- c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice.

In conformità al comma 3 del predetto art 108, quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sport e salute su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Sport e salute S.p.A. risolve il contratto senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del DPR 207/2010 e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

La Sport e salute può avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. E l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art.108.

Il responsabile unico dell'esecuzione del contratto nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il direttore dei lavori ai sensi dell'art.7, comma 3 del D.M. 49/2018 e s.m.i., curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove Sport e salute non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Codice.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Sport e salute, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, Sport e salute provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Sport e salute S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed impregnato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Sport e salute ha facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ. (*clausola risolutiva espressa*) nelle seguenti ulteriori fattispecie che vengono indicate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal presente capitolato speciale d'appalto, nonché per inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- ✓ qualora la ditta appaltatrice commetta violazioni di norme antinfortunistiche;
- ✓ mancata presentazione del Programma Esecutivo di dettaglio dei Lavori, mancata revisione/aggiornamento dello stesso e/o mancata approvazione da parte del Direttore dei Lavori
- ✓ in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo superiori al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- ✓ sospensione dei lavori da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo;
- ✓ tardivo avvio da parte dell'Appaltatore per ragioni ad esso imputabili dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ✓ manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ frode nell'esecuzione dei lavori;
- ✓ rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto;
- ✓ qualora, in caso di intimazione ad adempiere ad obblighi di natura contrattuale da parte del Rup e o della direzione lavori, la impresa appaltatrice non ottemperi nel termine di gg. 3 (tre);
- ✓ qualora, a seguito dei controlli di cui all'art. 37 del presente Csa l'appaltatore non risponda alla richiesta di giustificazioni e/o controdeduzioni, ovvero nel caso le giustificazioni e/o controdeduzioni siano valutate negativamente;
- ✓ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla impresa al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- ✓ subappalto non autorizzato, o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- ✓ esito negativo del Collaudo;
- ✓ inadempienza accertata, da parte dell'appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- ✓ nel caso di cessione dei crediti ad altra Impresa non preventivamente autorizzata;
- ✓ nel caso di cessione del contratto anche parziale ad altra impresa;
- ✓ stato di inosservanza della ditta appaltatrice riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- ✓ nel caso di inosservanza dell'impegno di osservare tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico della Sport e salute Spa accessibile sul sito istituzionale www.sportesalute.eu;
- ✓ nel caso di inadempimento degli obblighi retributivi, contributivi, assistenziali e fiscali dovuti dall'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'appalto di cui all'oggetto;
- ✓ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- ✓ in caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i.;
- ✓ nel caso di contabilità non rispondente alle prescrizioni di Capitolato;
- ✓ non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- ✓ cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro, pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Altresi, il contratto verrà anticipatamente risolto prima della naturale scadenza, in tutto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Sport e salute S.p.A, degli impianti/immobili presso cui dovranno essere effettuati i lavori oggetto dell'appalto.

Peraltro la Sport e salute S.p.A. avrà sempre facoltà, in relazione a proprie esigenze, di modificare, sospendere, ridurre, annullare, gli ordinativi già emessi, nonché di modificare le aree e le cubature degli impianti interessati dai lavori in oggetto.

Nelle eventualità citate nel presente articolo, il contratto si scioglierà o se ne ridurrà o modificherà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Sport e salute S.p.A. del provvedimento di risoluzione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), senza che l'impresa possa nulla a che pretendere a qualsiasi titolo.

Inoltre, in tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto, la impresa aggiudicataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

Sport e salute ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, salvo ed imprevigudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

38.1. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

Ai sensi dell'art.110 del Codice, la Sport e salute, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di fallimento dell'esecutore, il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di appalti ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art.110 del Codice.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 39 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 205 del Codice, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un **accordo bonario**, con le disposizioni e le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del medesimo articolo.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare

esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante **transazione** nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Se l'importo in sede di transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Ove non si proceda all'accordo bonario, ed eventualmente le controversie non trovino soluzione nell'ambito del Collegio consultivo di cui all'art.6 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c..

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 40 – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n.120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. e) della Legge n.108/2021 e dall'art.6 quater della Legge n. 233/2021, e visto l'Allegato A al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 12/2022 recante "Adozione delle linee per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico", prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico con i compiti previsti dall'art. 5 della citata Legge e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Il Collegio è composto da n.3 (tre) componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera.

I componenti del Collegio verranno scelti dalle parti di comune accordo e saranno individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e in conformità alle Linee Guida di cui al Decreto del 17 gennaio 20220 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In assenza di accordo, ciascuna parte provvederà a nominare uno proprio componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. Il terzo componente, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai componenti di nomina di parte o, in assenza di accordo, sarà designato dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del Collegio, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

Se la costituzione del Collegio non sia intervenuta nei termini previsti, il responsabile dell'unità organizzativa esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990, ossia entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Si rimanda al punto 2.4 delle Linee guida per i requisiti specifici di Presidente e membri e al punto 2.5 per i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente.

Il Collegio si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del Presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il Collegio sottoscrivono un verbale, come regolato al punto 3.1 delle Linee Guida, attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'appaltatore

Il Collegio ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

Il Collegio può operare **come collegio arbitrale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, ossia attribuendo alla decisione degli arbitri irrituali valore contrattuale, solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti, ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, della Legge 120/2020 e s.m.i. e come previsto ai punti 3.2.2. e 5.1.4. delle Linee Guida.

In ogni caso il Collegio non può esprimersi **con efficacia di lodo irrituale** ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 120/2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dei lavori.

Il Collegio può invece pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020 – ossia in tutti i casi in cui le parti richiedono l'intervento del Collegio per risolvere le controversie o dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto - o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della citata Legge.

In ogni caso il Collegio, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

In nessun caso il Collegio può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al Collegio, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

In relazione alla natura delle determinazioni del Collegio, si specifica che:

1) nelle ipotesi in cui viene chiamato ad operare in materia di sospensioni e risoluzione del contratto, ai sensi delle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 della Legge 120/2020, rende **parere obbligatorio ma non vincolanti**, ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante;

2) nelle ipotesi di **sospensioni tecniche** di cui all'art.5, comma 1, lett. c) della Legge 120/2020, le **decisioni hanno natura di determinazione** e l'eventuale inosservanza delle stesse viene, comunque, valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 5 e art. 6, c. 3, Legge 120/2020), se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del Collegio. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1, della Legge 120/2020, rende **pareri facoltativi**.

3) se le parti invece non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale, le decisioni di cui all'art. 6 del D.L. 76/2020 sono **"determinazioni" a carattere dispositivo**, adottate al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili di insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del presente appalto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della Legge 120/2020 producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, ex articolo 808-ter del codice di procedura civile, attribuendo direttamente diritti o costituendo obbligazioni, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative cause elencate all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c., per le quali si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Al riguardo, fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del Collegio, al più tardi nel citato verbale di insediamento/costituzione del Collegio stesso, le parti precisano espressamente se non intendono riconoscere alle determinazioni del Collegio la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio (punto 5.1.4. Linee Guida).

Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano comunque fermi gli effetti legali delle decisioni del Collegio, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, ossia l'inosservanza delle relative determinazioni verrà comunque valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del Collegio può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al Collegio e all'altra parte. Resta, comunque, fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del Collegio è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal Collegio stesso.

Il Collegio è chiamato ad assumere, almeno a maggioranza, le proprie determinazioni sulla base dei quesiti formulati dalle parti, entro 15 giorni dalla proposizione degli stessi. Le determinazioni devono contenere una succinta motivazione che può essere eventualmente integrata nei successivi 15 giorni. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro 20 giorni dalla comunicazione dei quesiti.

In nessun caso il Collegio può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al Collegio, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7, della L.120/2020, i componenti del Collegio Consultivo Tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.

Secondo le disposizioni del punto 7.2 delle Linee Guida, il compenso per ciascun componente del Collegio è costituito:

a) da una parte fissa, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli art. 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60% e che la corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso Collegio:

- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;
- in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

Ai sensi del punto 7.2.4. delle Linee Guida sopra citate, il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art.6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al Collegio vengano posti contestualmente più quesiti.

Secondo le disposizioni di cui al punto 7.5.1. delle Linee Guida sopra citate, al Presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti, maggiorato del 10%.

I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà tra le parti e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6, comma 7-bis della Legge n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7.1.1. delle linee Guida.

Secondo le disposizioni di cui al punto 7.7.1. delle Linee Guida, il compenso da riconoscere ad ognuno dei componenti, grava in misura pari al 50% su ciascuna delle parti ed è corrisposto secondo le disposizioni di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. delle citate Linee Guida. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore effettueranno direttamente il pagamento, pro quota nella misura del 50% del compenso, nei confronti di ciascun componente di parte e del presidente.

Il parere o la determinazione è da rendere entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, fatto salvo il caso di particolari e motivate esigenze istruttorie, per il quale è previsto il maggior termine di giorni 20 dalla comunicazione dei quesiti. È prevista l'interruzione dei termini per l'emissione della determinazione o parere per una sola volta e per la richiesta di eventuali ulteriori documentazioni, che le parti si impegnano a produrre entro 5 giorni dalla richiesta stessa da parte del Collegio.

I compensi dei membri del Collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "Spese Impreviste", così come disposto dall'art. 6, comma 7.

Le parti concordano che il Collegio continuerà ad operare anche dopo il termine del 30 giugno 2023, previsto dal decreto, e fino alla completa conclusione dei lavori ed al relativo collaudo tecnico-amministrativo e sarà sciolto

entro 30 (trenta) giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che nel suddetto termine non siano state formulate richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo. In tale caso il collegio sarà sciolto solo in esito alla conclusione del relativo procedimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio agli artt. 5 e 6 della Legge n. 120/2020, alle Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico, adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 12 del 17 gennaio 2022, nonché all'articolo 808-ter e ss. del codice di procedura civile.

Art. 41 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti senza specifica autorizzazione da parte di Sport e salute.

L'aggiudicatario è obbligato a trasferire tale divieto di cessione di credito ad ognuno dei sub-appaltatori, sempre salvo autorizzazione scritta Sport e salute.

Ai sensi dell'art 106, comma 13, del Codice, ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere a questa notificate.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al relativo contratto con questo stipulato.

Anche gli eventuali movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. ("*Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia*").

Anche i cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale su apposito conto corrente bancario o postale dedicato.

Art. 42 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa, tutte le eventuali spese contrattuali, le imposte e le tasse presenti e future inerenti l'appalto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Detto contratto potrà essere sottoposto alla registrazione esclusivamente qualora ricorra un caso d'uso ai sensi dell'art 5 del D.P.R. 131/1986 e s.m.i., con onere delle spese di registrazione a carico dell'affidatario.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge, ed è a carico della Sport e salute S.p.A.

Art. 43 – FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla validità, alla interpretazione, all'esecuzione e alla risoluzione del Contratto, non devolute al Collegio Consultivo Tecnico, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma. È esclusa la clausola arbitrale.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori; restando inteso che, qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il presente capitolato si compone di n° 43 Articoli e n° 1 Allegati.

ALLEGATO INTEGRATIVO AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E COMPLETAMENTO EDIFICIO B DEL COMPLESSO "EX- CIVIS" PER LE ESIGENZE ISTITUZIONALI.

R.A.149/22/PA - CIG: 936946571C - CUP: J89F22035300001

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e completamento del complesso "EX - CIVIS" per le esigenze istituzionali, ivi comprese la mano d'opera e la fornitura di materiali e mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite per dare il lavoro finito a regola d'arte, nonché le attività di gestione informativa digitale con l'utilizzo della metodologia BIM.

L'appalto in oggetto è relativo al corpo 1, corpo 2, corpo 3.

Le opere previste per il corpo 1 e il corpo 2 sono descritte dettagliatamente negli elaborati grafici e tecnici che costituiscono il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché agli articoli 33 e s.m.i. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

La Stazione appaltante intende bandire per il corpo 3 la procedura di gara ponendolo a base d'asta unitamente ai corpi 1 e 2, in base a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs.50/2016. Il corpo 3, quindi, si configura come appalto opzionale ex art. 35, comma 4 del D.Lgs.50/2016.

I lavori di cui sopra dovranno essere eseguiti secondo modalità, condizioni e termini stabiliti o richiamati nel presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il presente appalto contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP). Tale contributo è realizzato adottando, i criteri ambientali minimi (di seguito CAM), di cui al D.M. 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici". Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al predetto D.M. Decreto 11 ottobre 2017.

La Stazione appaltante intende implementare la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'utilizzo della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo e di progettazione che in fase di esecuzione/realizzazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 01/12/2017 n. 560 e s.m.i.. Nello specifico la Stazione Appaltante intende dotarsi di un Opera Digitale in cui siano riportate tutte le modifiche effettuate in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo, al fine di raccogliere in un'organica documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione dell'opera.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 18.115.361,50 + IVA così suddiviso:

- a) € 17.264.677,57 per lavorazioni soggetti a ribasso d'asta;

b) € 850.683,93 quali costi per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

Tale importo complessivo è così ripartito:

- 1) Corpo 1 - Ristrutturazione edificio esistente (progetto verificato e validato)
 Importo a base d'asta: € 9.677.004,91 + IVA
 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 480.239,92 + IVA
- 2) Corpo 2 – Realizzazione nuovo fabbricato (progetto verificato e validato)
 Importo a base d'asta: € 4.115.622,52 + IVA
 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 204.244,01 + IVA
- 3) Corpo 3 - Ristrutturazione edificio esistente (progetto opzionale da verificare e validare in corso di esecuzione)
 Importo a base d'asta: € 3.472.050,14 + IVA
 Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 166.200,00 + IVA.
Detto importo è stato calcolato parametricamente rispetto al computo metrico esecutivo redatto per il corpo 1.

Il costo relativo alla manodopera, individuato sull'importo a base di gara, è pari a € 6.849.942,50. Tale costo, fa riferimento sia al progetto relativo al corpo 1 ed al corpo 2 che al progetto opzionale del corpo 3.

Tale importo, per la parte relativa al corpo 1 e il corpo 2, indicato nell'elaborato "Stima Incidenza dei costi della manodopera", è stato determinato sulla base di quanto disposto dall'art 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per la parte relativa al corpo 3 il costo della manodopera è stato calcolato parametricamente rispetto al corpo 1.

I costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, commi 15 e 16, del D.Lgs.50/16 e dei punti 4.1.4 e 4.1.5. dell'allegato XV del D.Lgs.81/08 e s.m.i., saranno corrisposti all'appaltatore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, e verranno corrisposti in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 4 – DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento ai lavori in oggetto, la distribuzione relativa alle varie categorie delle lavorazioni a corpo da realizzare, in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tale ripartizione si riferisce sia al progetto relativo al corpo 1 e al corpo 2, sia all'importo previsto per il progetto opzionale del corpo 3:

CATEGORIE DI LAVORI	IMPORTO LAVORI	IMPORTO ONERI	TOTALE CATEGORIA	ALIQ (%)	CAT. ASSIMILABILE
Restauro beni sottoposti a tutela	€ 13.211.428,83	€ 650.967,86	€ 13.862.396,69	76,52%	OG2 - cl. VII
Edifici civili e industriali	€ 3.201.917,89	€ 157.768,37	€ 3.359.686,26	18,55%	OG1 - cl. IV bis
Impianti elettrici	€ 688.980,76	€ 33.948,21	€ 722.928,97	3,99%	OS30 - cl. III
Impianti termici e condizionamento	€ 162.350,09	€ 7.999,49	€ 170.349,58	0,94%	OS28 - cl I
TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza)	€ 17.264.677,57	€ 850.683,93	€ 18.115.361,50	100%	

La categoria OG2 ricomprende le lavorazioni riconducibili alla categoria OS3, di importo non superiore a € 150.000 e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori, per un totale complessivo di € 65.447,13 (0,36% sul totale). Tale categoria non rileva ai fini della qualificazione dell'appaltatore (e l'importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato)

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 5 – DESCRIZIONE, FORMA , PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE, MODIFICHE E VARIANTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. potranno essere apportate modifiche e variazioni al contratto senza una nuova procedura di affidamento; le opere in aumento o in detrazione verranno quantificate dalla Direzione dei Lavori e comunicate con Ods all'Impresa.

Per quanto riportato nell'art. 2 – "OGGETTO DELL'APPALTO", la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di affidare gli interventi relativi al corpo 3 ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Pertanto, per l'esecuzione di detti eventuali lavori, relativi al corpo 3, sarà fornito all'impresa aggiudicataria il progetto esecutivo regolarmente autorizzato, verificato e validato.

Salvo quanto specificato in precedenza ed ai sensi di quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. e) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., viene stabilita la soglia consentita per effettuare modifiche non sostanziali nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La modifica su proposta della Direzione Lavori, purché non sostanziale ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice, e sentito il progettista, dovrà essere approvata del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione. Nel caso in cui la Sport e salute S.p.A. esercitasse la facoltà di cui al presente articolo, l'aggiudicatario è tenuto a realizzare i lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario, applicando il medesimo ribasso di gara.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 6 – INVARIABILITA' DEL PREZZO – ELENCO PREZZI

Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del Codice, e dell'articolo 43, comma 6, del DPR n. 207/2010.

Il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale, avendo un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale offerto, essendo obbligo esclusivo dell'appaltatore il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dai documenti progettuali, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

Il corrispettivo viene determinato a proprio rischio dal Contraente stesso in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto all'art. 14 dello Schema di contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 29 del D.L. n. 4/2022 e s.m.i. (c.d. decreto Sostegni ter) e s.m.i. convertito in L. 28 marzo 2022, n. 25

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 4, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'importo delle mercedi in economia verrà maggiorato del 25,00% per spese generali, uso attrezzi e utili dell'impresa. Su tale quota di maggiorazione verrà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara. Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

L'importo complessivo per la realizzazione dell'intera opera è stato quantificato facendo riferimento alle tariffe desunte dai seguenti prezziari:

- **Prezzario Regione Lazio anno 2022;**
- **Prezzario DEI – II sem. 2021**

Per le lavorazioni non presenti in detti prezziari sono state redatte specifiche voci di prezzo, analizzate sulla scorta di preventivazioni e indagini di mercato, ed indicate nell'allegato "Analisi Nuovi Prezzi". Anche sui prezzi così determinati verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 11 - POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI ("RCT") - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA ("RCO")

L'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice a costituire e consegnare, prima della stipula del contratto, polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks) che copra la Sport e salute S.p.A.:

- (sezione A "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione"), dai danni materiali e diretti eventualmente subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale assicurativo richiesto pari **all'importo del contratto medesimo;**
- (sezione B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere" - RCT), dai danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, per un massimale pari a € **5.000.000,00** unico per sinistro che potranno verificarsi durante il periodo di validità della polizza.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a produrre una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata.

In alternativa alla garanzia "RCT sezione B "della polizza CAR, e alla polizza RCO, la società aggiudicataria può dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi ed operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), stipulata dall'azienda per la sua globale attività, di cui risulti già provvisto, avente le medesime caratteristiche, e produrre un'appendice alla polizza da cui risulti la copertura per i lavori oggetto del presente appalto, conforme alle condizioni nonché ai limiti sopra riportati.

L'aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivante da difetti costruttivi con un limite di indennizzo pari al 40% del valore dell'opera; una polizza di assicurazione di RCT per una durata di dieci anni dal certificato di collaudo provvisorio con un indennizzo pari a 5.000.000,00.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 19 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori relativi al Corpo 1, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è fissato in 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo i termini e le modalità indicate nel cronoprogramma.

Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori relativi al Corpo 2, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è fissato in 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per i lavori oggetto del Corpo 3 (opzionale), tale termine è pari a 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore avrà la possibilità di eseguire interventi in giorni festivi e/o orari notturni senza incrementare l'importo dell'appalto.

Il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori di cui sopra sarà determinato applicando a ciascun termine a base di gara l'eventuale riduzione temporale offerta dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Il mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di ciascun termine di ultimazione lavori, determina l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dal successivo art. 35.

L'eventuale ritardo dell'Appaltatore, rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale potrà produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

Inoltre, fatta salva la corresponsione delle penali e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, Sport e Salute S.p.A., nel caso di sospensione e rallentamento delle consegne lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal capitolato e dal contratto e nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori superiore a 20 giorni, comunque in linea con quanto previsto nel successivo art.35, potrà inoltre risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ., con le modalità di cui all'art. 38, con effetti e conseguenze disciplinati in conformità a quanto ivi previsto.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art.18, in conformità alle prescrizioni - applicabili agli importi superiori alla soglia comunitaria - di cui all'art. 5 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, in deroga all'art. 107 del Codice.

Come previsto dall'art.12, comma 1, D.M. n.49 del 7 marzo 2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà, comunque, prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di emissione del certificato stesso, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 24 – PAGAMENTI

L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) di importo **pari ad almeno € 800.000,00**, al netto del ribasso d'asta, delle ritenute a garanzia e delle eventuali opere in economia eseguite, nei quali saranno riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino a quel momento.

A ciascun stato di avanzamento lavori (SAL), al fine di consentire che l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sia assoggettato a ribasso, verrà detratto l'importo conseguente al ribasso offerto calcolato con la seguente formula $[SAL \cdot (1-IS) \cdot R]$ (dove SAL = importo stato di avanzamento; IS = importo oneri di sicurezza/importo complessivo dei lavori; R = ribasso offerto).

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del Codice, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50%, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Codice e dalla Determinazione Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 23 ottobre 2002, le ritenute possono essere svincolate, previa verifica di regolarità contributiva risultante dal DURC, sulla base delle risultanze del conto finale, e senza mai operare lo svincolo delle suddette ritenute con il pagamento degli acconti corrisposti in corso d'opera sull'importo netto progressivo dei lavori.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1, del Codice, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Ai sensi dell'art. 113 (commi da 1-bis a 1-septies), del Codice, fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui sopra ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al Responsabile del Procedimento, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori

La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione delle relative fatture.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria. Ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'operatore economico deve impegnarsi a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Al tal fine, l'aggiudicatario è tenuto a registrare i propri dati anagrafici, accedendo al link <https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login> ed inserendo il CIG collegato alla presente procedura.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, soltanto dopo l'emissione da parte di Sport e Salute, dell'ordine di acquisto (ODA).

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2015.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: UFEEXY.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – <CIG>
- Codice Unico di progetto – <CUP>
- Numero Ordine di Acquisto – OdA

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017 e s.m.i., Sport e Salute S.p.A. rientra nell'ambito di applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti di Sport e Salute, le relative fatture emesse:

- dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";
- dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente da Sport e Salute all'Erario.

Sport e Salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- non trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 27 - ONERI VARI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore prima dell'offerta dovrà essersi recato sul posto dove debbano eseguirsi i lavori e prendere visione delle condizioni locali generali e particolari che possono influire sull'esecuzione degli interventi.

E' obbligo dell'appaltatore accettare la consegna dell'immobile in qualsiasi condizioni si trovi all'atto dell'affidamento dei lavori.

Tra gli oneri dovuti da parte dell'aggiudicatario e richiamati in via esemplificativa nell'art. 27 del capitolato speciale, si richiama particolare attenzione agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("*Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia*") in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 30, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 30, comma 4.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui all'art 6 della medesima legge.

Nei contratti con i subappaltatori, l'impresa aggiudicataria si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Altresì l'appaltatore sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Sport e salute SpA ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 33 – COLLAUDO

I lavori in oggetto, in quanto eccedenti il milione di euro, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., sono subordinati al rilascio del collaudo tecnico amministrativo, che sarà emesso da un collaudatore nominato.

Il certificato di collaudo sarà emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine

SPECIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE

Art. 35 – PENALI

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare, in caso di mancato rispetto di ciascun termine di ultimazione lavori (contrattuali ed opzionali), ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice, sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute SpA di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del Contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

L'applicazione di penali del medesimo importo giornaliero, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati

Penali per parziale e/o totale inadempimento dell'offerta tecnica

Le migliori contenute nell'Offerta tecnica, qualora valutate positivamente e accettate dal Committente, costituiscono un obbligo contrattuale; la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale ed il contratto potrà essere risolto unilateralmente a insindacabile giudizio del Committente.

La Direzione dei Lavori verificherà costantemente, di concerto con il Responsabile del procedimento, la piena osservanza degli obblighi assunti dall'appaltatore in relazione a quanto proposto in offerta tecnica, evidenziando eventuali inadempienze.

In caso di mancato rispetto di quanto proposto in offerta tecnica, a prescindere dal ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, il Direttore dei lavori ne informa il Responsabile del procedimento che contesta l'inadempimento all'Appaltatore, lo invita a conformarsi agli obblighi contrattuali, al programma esecutivo dei lavori presentato in sede d'offerta e, qualora la prestazione possa ancora essere adempiuta, applica le penali giornaliere nella misura di seguito indicata fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto di contestazione:

- inadempimento parziale: penale giornaliera **0,03%** dell'importo contrattuale;
- inadempimento totale: penale giornaliera **0,05 %** dell'importo contrattuale.

Qualora la prestazione oggetto di inadempimento (parziale o totale) non possa essere più adempiuta verrà applicata una penale pari al prodotto tra l'importo della penale giornaliera (per inadempimento parziale o totale) e 100 (cento) con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

Per inadempimento totale si intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di tutte le proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

Per inadempimento parziale si intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di solo una o più proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

Qualora si verifichi un grave inadempimento relativo alla mancata effettuazione di alcune delle migliori proposte che risultano imprescindibili per l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori, su indicazione del RUP, assegna all'appaltatore un termine, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs.50/2016, per rimuovere l'inadempimento, decorso infruttuosamente il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Si sottolinea, inoltre, che la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere comunque il contratto per grave inadempimento, anche nel caso in cui non sia maturato un ritardo tale da comportare l'applicazione di una penale superiore al 10% dell'entità dell'affidamento, qualora sia riscontrabile che l'inottemperanza e il mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di offerta e riportati nel contratto, provochino un danno alla Stazione Appaltante per effetto di prestazioni non rispondenti alle caratteristiche tecnico-funzionali offerte e pattuite.

Gli importi delle penali irrogate sulla base di quanto previsto al presente punto verranno detratti nel primo certificato di pagamento utile successivo all'inadempimento contestato.